

907
COSTRUZIONI
E
INTERNO

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna un disegno di legge sul sussidiamento
dei piani regolatori comunali**

(del 22 luglio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella nostra epoca, in relazione soprattutto al recente sviluppo edilizio straordinariamente intenso che si manifesta in ogni parte del paese, è profondamente sentita la esigenza di una razionale pianificazione nell'ambito sia dei Comuni,

sia di singole regioni. In ispecie per Comuni posti in zone particolarmente pregevoli dal lato turistico ed estetico, oppure ov: la speculazione fondiaria si svolge in forme talvolta preoccupanti, l'esigenza di un piano regolatore da allestire in modo tempestivo e sollecito appare di estrema urgenza.

Tale esigenza trova giustificazione anche per altre ragioni: è imminente lo avvio della costruzione delle strade nazionali la cui realizzazione è sottoposta a norme legali che prevedono l'obbligo di osservare rigorosamente limiti di allineamento che fatalmente interferiscono nella proprietà privata. Queste nuove arterie di grande transito devono pur inserirsi in modo armonico non soltanto nel paesaggio ma anche nella sistemazione razionale delle zone che saranno attraversate.

La legge edilizia attualmente in vigore prevede la facoltà del Cantone di obbligare uno o più Comuni ad emanare un regolamento edilizio o ad adottare un piano regolatore singolo o comune (art. 2) se lo esige il pubblico interesse. Questa norma non ha trovato l'applicazione che il legislatore di allora probabilmente si attendeva: e non sono molti i Comuni che hanno assunto iniziative concrete per l'attuazione di un piano regolatore idoneo ad eliminare gli inconvenienti di maggiore rilievo cui abbiamo accennato. Ritendiamo di ravvisare il motivo principale di questa indifferenza nel fatto che nella legge edilizia dalla facoltà del Cantone di obbligare i Comuni all'allestimento di un piano regolatore non si è tratta la logica conseguenza di carattere finanziario poichè nel nostro ordinamento legislativo manca ogni norma relativa a un sussidiamento da parte del Cantone in siffatte opere. E' comprensibile che per molti Comuni l'assunzione di un onere di notevole rilievo dal punto di vista finanziario presenta difficoltà e suscita legittime preoccupazioni.

Il Consiglio di Stato ritiene che oggi l'allestimento sollecito di piani regolatori comunali e intercomunali sia talmente urgente da giustificare un intervento finanziario dello Stato inteso a facilitare una più razionale e armonica sistemazione delle nostre regioni per le quali esiste un effettivo pericolo di uno sviluppo edilizio disordinato e suscettibile quindi di provocare gravi conseguenze di ogni ordine per l'avvenire.

In virtù della legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro, la Confederazione partecipa, fino a concorrenza del 30 %, alle spese d'allestimento di piani di sistemazione regionali e locali. Trattandosi di piani di sistemazione allestiti da parte dei Comuni, il sussidio federale è corrisposto solo nella misura in cui pari sussidio sia versato dal Cantone.

I piani di sistemazione locali e regionali, di cui alla cennata legge federale, prevedono il tracciato delle strade di transito o di traffico locale, il piano per le zone edificabili, i progetti di canalizzazioni, l'ubicazione dei costruendi edifici pubblici, ecc.: essi corrispondono ai piani regolatori previsti dalla nostra legge edilizia anche se questi ultimi comprendono, per di più, le norme per l'allineamento degli stabili per la zona alla quale si estendono, in vista del futuro sviluppo edilizio e stradale del Comune (cfr. art. 26 e 28 legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940).

Si impone pertanto che il Cantone a sua volta provveda a sussidiare l'allestimento di piani regolatori in primo luogo per le ragioni esposte nel presente messaggio e per rendere operante la norma federale.

A tale scopo sottoponiamo alla vostra approvazione un progetto di legge relativo soltanto al sussidiamento i cui disposti non necessitano di particolare commento. Sia solo sottolineato che nell'intento di soddisfare pienamente alla ratio del disegno di legge, vien posta l'esplicita condizione che i piani regolatori, per

fruire del sussidio, debbano tener conto delle misure che si impongono per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, come pure delle arterie stradali esistenti o in via di progettazione che attraversassero il territorio del Comune.

La spesa che sarà causata dal sussidiamento non sarà certamente gravosa per il pubblico erario, rispetto ai notevoli e indubbi vantaggi che risulteranno dalla novella legislativa, tanto ovvi da render superflua ogni ulteriore illustrazione.

Il progetto di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione non è che la prima fase di un programma di elaborazione legislativa che il Consiglio di Stato intende attuare nel prossimo avvenire: è infatti nostro intendimento quello di procedere a una modifica complessiva della legge edilizia cantonale secondo norme e direttive adeguate all'evoluzione del tempo in materia edile, raggruppando possibilmente in modo logico e coordinato tutte le disposizioni attualmente figuranti in vari decreti legislativi ai fini di dare alla delicata materia in esame un ordinamento razionale.

E' chiaro che tale programma esigerà qualche tempo per la sua attuazione e per intanto riteniamo indispensabile anticipare la soluzione rapida e sollecita relativa al finanziamento dei piani regolatori nella fiducia di portare un contributo sensibile a una migliore sistemazione dei Comuni e delle regioni del Cantone.

Il Consiglio di Stato è consapevole delle difficoltà che possono sorgere con l'applicazione rigorosa dell'art. 2 della legge edilizia cantonale, poichè la facoltà di obbligare un determinato Comune all'allestimento del piano regolatore non trova il mezzo coattivo o la sanzione idonea a rendere le norme di legge attuabili in singole concrete situazioni. Con l'unito progetto di decreto legislativo si intende però porre una valida premessa in collaborazione con i Comuni, ai fini di promuovere iniziative e attività sorrette da intendimenti concordi e dal generale consenso. Nel caso in cui su questa via non si dovesse raggiungere un risultato positivo a seguito di incomprensibili resistenze di fronte a un'opera, di cui oggi sono avvertite ovunque la necessità e l'importanza, il Consiglio di Stato provvederà con sollecitudine a modificare gli articoli 1, 2, 23 e seguenti, 26 e seguenti della legge edilizia cantonale per conferire al Cantone più ampie e pratiche possibilità di intervento.

Con queste considerazioni riteniamo di aver simultaneamente risposto alla mozione del Gruppo socialista presentata il 4 luglio 1960, in Gran Consiglio, dall'onorevole Domenico Visani, le cui conclusioni e domande trovano riscontro nei disposti dell'unito progetto legislativo e negli intendimenti che il Consiglio di Stato vuole realizzare nell'immediato futuro.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare l'unito disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Zorzi

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

Disegno di

LEGGE

concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 luglio 1960 n. 907 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Lo Stato sussidia le spese d'allestimento dei piani regolatori comunali o intercomunali.

Art. 2. — Oltre a quanto imposto dalle norme della legge edilizia, per poter beneficiare del sussidio in virtù della presente legge, i piani regolatori devono prevedere la sistemazione futura totale o parziale di un Comune e le misure intese alla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

Il piano regolatore prevede particolarmente :

- a) il tracciato delle strade di transito oppure di traffico locale ;
- b) il piano per le zone edificabili (azzonamento) con speciale riguardo alla zona industriale e artigianale e alle zone verdi ;
- c) i progetti di canalizzazione, condotta d'acqua e simili ;
- d) l'ubicazione dei futuri edifici pubblici a scopo pubblico.

I piani devono tener conto in ogni caso delle arterie stradali esistenti o in via di progettazione che attraversassero il territorio del Comune.

Art. 3. — Il sussidio è concesso nella misura massima del 30 %, tenuto conto della situazione finanziaria dei Comuni interessati, come pure della misura del sussidio domandato alla Confederazione in virtù della legge federale 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. Trattandosi di Comuni finanziariamente deboli e situati in zone particolarmente pregevoli dal lato estetico, il sussidio può essere aumentato sino all'importo massimo del 50 %.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso emana le norme esecutive necessarie.

Art. 5. — La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.